

ORIGINALE
COPIA



COMUNE DI NOGAREDO

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 26 DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 7 co. 10 L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 24, D.Ls. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs 16 giugno 2017, n. 100 — Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute ed individuazione delle partecipazioni da alienare.

L'anno **duemiladiciassette** addì **cinque** del mese di **ottobre** alle ore **20.30** nella sala delle riunioni, a seguito di regolare avviso, recapitato a termine di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i Signori:

1. BONFANTI Fulvio
2. AIARDI Antonella
3. BETTINI Paolo
4. CANDIOLI Cristina
5. CARMELLINI Tiziana
6. FESTI Gianni
7. FRAPPORTI Mariano
8. LEONARDI Valentina
9. MANICA Elisabetta
10. MERLINO Renzo
11. MIORANDI Rosanna
12. PARISI Erminia
13. SALVADORI Lina
14. SCERBO Alberto
15. VICENTINI Massimo

Assenti	
Giust.	Ingiust.

Assiste il Segretario comunale dott. Paolo Broseghini.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Bonfanti Fulvio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 – I comma – deL DPRReg.
1 febbraio 2005, n. 3/L.)

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia del presente atto viene pubblicata il giorno **6 ottobre 2017** all'Albo Telematico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

Addì, 6 ottobre 2017.-

Il Segretario Comunale
dott. Paolo Broseghini

(Art. 81 del DPRReg. 1.2.2005, n. 3/L)

Vista la proposta di deliberazione e la relativa documentazione, si esprime parere **favorevole**:

- in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa

Lì, 27 settembre 2017

Il Responsabile del Servizio finanziario
Cristian dott. Comperini

- in ordine alla regolarità contabile
Lì, 27 settembre 2017

Il Responsabile del Servizio finanziario
Cristian dott. Comperini

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DD. 5 OTTOBRE 2017.-

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 7 co. 10 L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 24, D.Ls. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs 16 giugno 2017, n. 100 — Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute ed individuazione delle partecipazioni da alienare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 L.P. 29 dicembre 2016, n. 19;

Rilevato che l'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e l'art. 7 comma 10 della L.P. 29 dicembre 2016 n. 19 impongono alle pubbliche amministrazioni di effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute al 31 dicembre 2016, individuando quelle eventualmente che devono essere alienate e che tale adempimento deve essere effettuato entro il 30 settembre 2017;

Ricordato che - nel corso degli ultimi anni - il tema della razionalizzazione delle partecipazioni societarie è stato oggetto di disamina da parte dell'Amministrazione comunale ed in particolare che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 di data 10.03.2011 è stata effettuata la ricognizione secondo quanto disposto dalla Legge 24.12.2007 n. 244 (Legge finanziaria 2008);
- con deliberazione della Giunta comunale n. 125 di data 2 settembre 2015 è stata predisposta la relazione sullo stato di attuazione del sopraccitato Piano operativo di razionalizzazione, in adempimento alle prescrizioni di cui all'articolo 1 comma 612 della Legge 190/2014;
- ai sensi dell'art. 24 comma 2 del T.U.S.P., il provvedimento di ricognizione straordinaria in oggetto costituisce aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione sopraccitato;

Preso atto che ai sensi dell'art. 24 L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 – come modificato dal testé richiamato art. 7 della L.P. n. 19/2016 - gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 D.Lgs. n. 175/2016;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 24 co. 1 della L.P. n. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4 co. 1 e 2 del D.Lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;

Tenuto altresì conto che - per i fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18 co. 3 bis e 3 bis 1 L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 co. 4 L.P. n. 27/2010 - devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00- Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto, ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

Precisato che a norma delle disposizioni sopra richiamate la revisione straordinaria in oggetto rileva solamente le partecipazioni, dirette ed indirette, in enti di tipo societario, restando pertanto escluse dall'ambito della ricognizione eventuali partecipazioni dell'Ente in organismi aventi forma giuridica diversa da quella societaria;

Considerato inoltre che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, tenendo conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente stesso;

Evidenziato che l'esame ricognitivo delle partecipazioni detenute è stato istruito dal Servizio Finanziario, secondo quanto indicato nella relazione tecnica allegata alla presente deliberazione e che ne forma parte integrante e sostanziale (allegato A);

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta al 31 dicembre 2016 e considerato che, ai sensi del citato art. 7 co. 10 L.P. n. 19/2016, occorre individuare le partecipazioni eventualmente soggette a piani di razionalizzazione ed alienazione;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione della "Revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune di Nogaredo" che prevede, in particolare, che non sussista ragione per l'alienazione o la razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta, per le motivazioni di cui all'allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto il parere favorevole espresso dall'Organo di revisione reso ai sensi dell'art. 239 co. 1 lett. b) n. 3) del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 53 co. 2 della L.P. 18/2015, acquisito agli atti sub prot. n. 4691 di data 27 settembre 2017;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario espressi ai sensi dell'ex art. 81 T.U.LL.RR.O.C.;

Tutto ciò premesso,

Visto l'art. 26 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e rilevata la propria competenza;

Sentiti gli interventi dei consiglieri comunali per i cui contenuti si fa rimando al verbale di seduta;

Visto il Testo unico delle Leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L e s.m.;

Visto lo Statuto comunale;

Ad unanimità di voti dei n. 15 consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Nogaredo alla data del 31 dicembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
3. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
4. di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P.;
5. di dichiarare, con votazione unanime, la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'ad. 79, 4° comma del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
6. di dare infine evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso al presente provvedimento sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale per il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79 – comma 5 - del DPR. 1° febbraio 2005, n. 3/L, modificato con DPR. 3 aprile 2013, n. 25;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b), della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e s.m.;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.-

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
Fulvio Bonfanti



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Paolo Broseghini

~~Copia conforme all'originale~~⁽¹⁾

Lì,

IL SEGRETARIO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari, riguardando materie elencate nell'art. 79 - secondo comma - del DPR n° 3/L.

Lì, 6 ottobre 2017.-



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Paolo Broseghini

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è:

- ☒ dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 79 - IV comma - del DPR n° 3/L.
- ☐ esecutiva trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Paolo Broseghini

(1) Depennare se non ricorre il caso

ALLEGATO A)

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 di data 5/10/2017

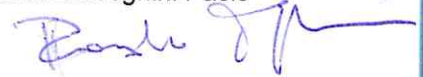
IL SINDACO

Fulvio Bonfanti



IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Broseghini Paolo



**Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 7 co.
10 L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 24, D.Ls. 19 agosto
2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs 16 giugno 2017, n.
100 — Ricognizione delle partecipazioni societarie
possedute ed individuazione delle partecipazioni da
alienare.**

**LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)**

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente: Comune

Denominazione Ente: NOGAREDO

Codice fiscale dell'Ente: 00270850225

L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014

SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Nome:

CRISTIAN

Cognome:

COMPERINI

Recapiti:

Indirizzo:

PIAZZA CENTRALE N. 7

Telefono:

0464410257

Fax:

0464461810

Posta elettronica:

ragioneria@comune.nogaredo.tn.it

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo A	Codice fiscale società B	Denominazione società C	Anno di costituzione D	% Quota di partecipazione E	Attività svolta F	Partecipazione di controllo G	Società in house H	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016) I	Holding pura J
Dir_1	01533550222	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI	1996	0,51	ATTIVITÀ DI CONSULENZA, SUPPORTO ORGANIZZATIVO E RAPPRESENTANZA DELL'ENTE	NO	NO	NO	NO
Dir_2	00990320228	INFORMATICA TRENTINA	1983	0,0164	PRODUZIONE DI SERVIZI STRUMENTALI ALL'ENTE IN AMBITO INFORMATICO	SI	SI	NO	NO
Dir_3	02002380224	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	2006	0,0185	PRODUZIONE DI SERVIZI STRUMENTALI ALL'ENTE IN AMBITO RISCOSSIONE E GESTIONE ENTRATE	SI	SI	NO	NO
Dir_4	02084830229	TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO SPA	2008	0,00239	GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO	SI	SI	NO	NO
Dir_5	01614640223	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	1998	0,00054	IMPRESA MULTIUTILITY OPERANTE IN SETTORI ENERGY E NON-ENERGY	NO	NO	NO	NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna H: Indicare "SI" se l'amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'amministrazione.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

[illegible]

Le società a partecipazione indiretta (quotale e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le Indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Colonna F: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite.

Colonna G: Indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quota di partecipazione dei livelli precedenti.

Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Progressivo A	Denominazione società B	Tipo di partecipazione C	Attività svolta D	% Quota di partecipazione E	Motivazioni della scelta F
1	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI	Diretta	ATTIVITA' DI CONSULENZA, SUPPORTO ORGANIZZATIVO E RAPPRESENTANZ A DELL'ENTE PRODUZIONE DI SERVIZI STRUMENTALI ALL'ENTE IN AMBITO INFORMATICO PRODUZIONE DI SERVIZI STRUMENTALI ALL'ENTE IN AMBITO RISCOSSIONE E GESTIONE ENTRATE	0,51	LA SOCIETA' SVOLGE UNA FUNZIONE STRETTAMENTE NECESSARIA ED INFUNGIBILE PER IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' ISTITUZIONALI DELL'ENTE
2	INFORMATICA TARENTINA SPA	Diretta		0,0164	LA SOCIETA' SVOLGE UNA FUNZIONE STRETTAMENTE NECESSARIA ED INFUNGIBILE PER IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' ISTITUZIONALI DELL'ENTE
3	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	Diretta		0,0185	LA SOCIETA' SVOLGE UNA FUNZIONE STRETTAMENTE NECESSARIA ED INFUNGIBILE PER IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' ISTITUZIONALI DELL'ENTE
4	TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO SPA	Diretta		0,0239	LA SOCIETA' SVOLGE UNA FUNZIONE STRETTAMENTE NECESSARIA ED INFUNGIBILE PER IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' ISTITUZIONALI DELL'ENTE
5	DOLOMITI ENERGIA HOLDINGS SPA	Diretta		0,00054	LA SOCIETA' SVOLGE UNA FUNZIONE STRETTAMENTE NECESSARIA ED INFUNGIBILE PER IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' ISTITUZIONALI DELL'ENTE
6	CENTRO SERVIZI CONDIVISI SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	Indiretta	PRESTAZIONE DI SERVIZI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI A FAVORE DELLE CONSORZIATE, SOCIETA' DEL SISTEMA PUBBLICO PROVINCIALE	0,003106	LA SOCIETA' SVOLGE UNA FUNZIONE STRETTAMENTE NECESSARIA ED INFUNGIBILE PER IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' ISTITUZIONALI DELLE SOCIETA' DEL SISTEMA PUBBLICO PROVINCIALE

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessità di operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.